

STATUTO

**NUOVA ALBA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LACCHIARELLA MI VIA GENOVA 9

Numero REA: MI - 2596305

Codice fiscale: 11338830968

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-07-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 4251/3386 di rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

Art. 1 - Denominazione.

Ai sensi della legge 381/91, è costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata:

"NUOVA ALBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Art. 2 - Sede.

La Società ha sede legale in Lacchiarella (MI).

Il trasferimento della sede nell'ambito del territorio dello stesso Comune è deciso dall'organo amministrativo e da questo pubblicizzato con le modalità di legge.

Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali e unità locali.

Art. 3 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 4 Norme applicabili

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile, in quanto applicabili e, per quanto non previsto, dal titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Si applicano altresì, ove compatibili, le norme di cui al D.Lgs. 112/2017.

Tuttavia, qualora in sede di approvazione del bilancio di esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art 2519 del codice civile e si accerti che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi, l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo Statuto alle norme relative alle società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità. Alla cooperativa si applicano in particolare le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001 n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 5

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

A. - Attività di cui all'art. 1, legge 381/1991, lett. a)
(gestione di servizi socio-sanitari ed educativi):

- 1) il trasporto di infermi e feriti, di anziani sia per aziende pubbliche e private, che per privati;
- 2) il trasporto e l'assistenza a disabili, sia per aziende pubbliche e private, che per privati;
- 3) l'assistenza medica e infermieristica sia per aziende pubbliche e private, che per privati anche a domicilio;
- 4) il servizio di automedica, di elisoccorso e di recupero salme;
- 5) il servizio di trasporto farmaci, sangue e derivati;
- 6) il servizio di asili e assistenza all'infanzia;
- 7) il servizio di guardia medica, tramite personale all'uopo autorizzato;
- 8) il trasporto protetto, il trasporto di materiali sanitari e liquidi biologici;
- 9) l'assistenza sanitaria e infermieristica a carattere domiciliare, realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizioni da enti pubblici o privati;
- 10) la gestione, sia stabile che temporaneamente, sia in proprio che per conto terzi di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette, servizi a centri di riabilitazione;

B. - Attività di cui all'art. 1, legge 381/1991, lettera b)
(attività diverse, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate), esercitate tramite il lavoro di persone svantaggiate, con particolare riferimento agli ex detenuti e ai disabili:

- 1) l'esecuzione di lavori di facchinaggio, compresi quelli preliminari e complementari e di manovalanza generica, quali ad esempio: sgombri di appartamenti e uffici, traslochi, imballaggi di mobili e di qualsiasi altro lavoro di facchinaggio, compreso il montaggio e lo smontaggio di mobili per fiere, congressi, mostre e convegni;
- 2) l'esecuzione di lavori di pulizia, generici e speciali, per mostre, negozi, uffici ed in genere aree di locali pubblici e privati, compresi i piazzali ed i reparti industriali; servizi di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, defoliazione, demuscazione, sanificazione ed interventi per la difesa dell'ambiente e dei centri abitati, nonché lavori di giardinaggio e pulizia dei giardini;
- 3) l'esecuzione di pulizie di qualsiasi genere in alberghi,

ristoranti e mense, compreso il rifacimento letti per comunità civili e militari; servizi di guardia non armata; pulizia locomotive, vetture ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, autostazioni e metropolitane, porti ed aeroporti;

4) l'attività di lavanderia e stireria industriale e i connessi trasporto e distribuzione;

5) la prestazione di servizi di autotrasporto merci e prodotti vari per conto di terzi per qualsiasi località, sia nazionale che estera, compresi i recapiti postali e di plichi per città, con automezzi di proprietà della cooperativa; il trasporto di merci per conto di terzi, unimodale ed intermodale, di linea nazionale ed internazionale, di raccolta e di distribuzione, il trasporto di persone, con o senza autista, in forma singola e collettiva; la gestione di linee in concessione e servizi scolastici, sociali ed aziendali; la gestione di agenzie di spedizione e doganali; nolo di mezzi meccanici ed attrezzature a servizio della movimentazione delle merci;

6) la prestazione di servizi di immissione dati (data entry), di traduzioni, di centralino, della reception, di confezionamento e di incellofanatura di pacchi, riviste, giornali in genere;

7) l'attività di raccolta, raccolta differenziata, preselezione, cernita, trasferimento, trasporto, trattamento, ammasso e riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo, innocuizzazione, ammasso, deposito, stoccaggio, smaltimento di rifiuti di ogni classificazione e morfologia o di loro frazione separate, nonché di materie prime e seconde a mezzo di contenitori, automezzi, attrezzature, impianti e tecnologie specifiche, attività di nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene ambientale (spezzamento rifiuti urbani esterni, lavaggi, irrorazioni, disinfezioni, disinfestazioni, bonifiche, pulizie di arenili, specchi d'acqua, etc.); attività di trattamento e depurazione di acque, di reflui, di fiumi e di fanghi di ogni provenienza a mezzo di impianti e tecnologie specifiche, il compostaggio di residui e materiali vegetali;

8) la gestione di magazzini;

9) la gestione e il controllo di aree destinate a parcheggio sia pubbliche che private;

10) il montaggio e lo smontaggio di scaffali presso negozi e centri commerciali (grande distribuzione) e riempimento degli scaffali con prodotti confezionati, per negozi e grande distribuzione;

11) l'autotrasporto merci per conto di terzi.

Lo svolgimento delle attività contemplate nell'oggetto sociale, per le quali sia necessario il possesso di particolari requisiti personali e/o professionali, ovvero l'iscrizione in determinati albi, potrà essere effettuato

solo per il tramite della partecipazione di persone o soggetti muniti dei requisiti richiesti dalla disciplina normativa tempo per tempo vigente.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

La società può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/1992 e successive modificazioni.

La Cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci ed in particolare promuove l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art 2514 c.c.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 codice civile.

Per il requisito della prevalenza si rende applicabile in ogni caso al disposizione di cui all'art 111 - septies R.D 30 marzo 1942 n. 318.

La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.

Per questo la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 6 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito per legge.

Possano essere soci cooperatori le persone fisiche

appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei necessari requisiti;

b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;

d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

Possono altresì essere socie a norma dell'art 11 della legge 381/91, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 7, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 30 (trenta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il

socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi articoli 35 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 20 (venti) giorni, non

adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale previsto dall'art 35 del presente statuto, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'art 35 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle somme versate per liberare la quota da essi sottoscritta, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la frazione della quota assegnata al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno altresì diritto alla quota

dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativamente al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da un numero di quote nominative, ciascuna del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge b) dalla riserva legale indivisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui all'art.18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

d) dalla riserva straordinaria.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 17 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea

dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori, a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 17;
- d) un eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutata da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- e) un eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta a riserve indivisibili.

Art. 18 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento gratuito del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI

Art. 19 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 20 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R, inviata 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 21 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori;
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 21.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di diciotto soci, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

È consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

Art. 23 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per

acclamazione.

Art. 24 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cinque soci.

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o in mancanza dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

Art. 26 (Consiglio di amministrazione)

La Società può essere amministrata alternativamente da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da due a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Qualora la Società provveda alla nomina di un Consiglio di amministrazione, l'amministrazione della Società può essere affidata anche a non soci purchè la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli Amministratori non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 27 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dagli articoli 2381 e 2544 Cod. Civ., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad

un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Le limitazioni ai poteri di rappresentanza risultanti dallo statuto o da decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Ogni 120 (centoventi) giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audio videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 29 (Rappresentanza)

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se

nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 30 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica 108.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 31 (Controllo contabile)

Qualora ne ricorrano le condizioni di legge o per propria volontà l'assemblea può incaricare, prevedendone le competenze ed i poteri, un revisore contabile o una società di revisione per il controllo contabile della Società

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 33 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione dedotto il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati.

TITOLO VIII
CONTROVERSIE

Art. 34 (Clausola arbitrale)

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri."

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 36 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di

riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 37 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

FIRMATO: DI NOTO GIUSEPPE
SCOTTILLO RITA
PIETROPAOLO ADRIANA
VITO MOLITERNI - SIGILLO